

Traccia n. 2

Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 Funzionari Servizi Amministrativi – Avvocati – Categoria D – Posizione Economica D.1. Prima prova scritta.

Il Comune di X, dovendo procedere a realizzare il nuovo arredo urbano di una piazza, all'esito di indagine di mercato incaricava lo studio professionale Y di redigere la progettazione definitiva dell'opera.

All'esito del procedimento di scelta del contraente e della formalizzazione, con determinazione dirigenziale, della scelta del progettista e della decisione di assegnare l'incarico professionale sulla base dell'impegno di spesa indicato nel provvedimento medesimo, veniva stipulato tra le parti contratto di incarico professionale.

L'art. 1 del contratto descriveva l'oggetto dell'incarico professionale conformemente agli atti procedurali precedenti.

L'art. 2 del contratto prevedeva l'espletamento dell'incarico e la consegna del progetto entro 120 giorni dalla stipula del contratto.

L'art. 3 del contratto medesimo definiva il corrispettivo contrattuale, prevedendo un compenso per la progettazione di € 32.000 oltre oneri, determinato con riferimento ai parametri professionali di categoria in vigore alla data dell'incarico con il massimo abbattimento previsto dalle relative tabelle, con ulteriore abbattimento del 20% in virtù di accordo tra le parti e tenuto conto della natura pubblica del committente nonché di protocollo di intesa tra l'Amministrazione e l'Ordine di riferimento recante i criteri di massima nella determinazione dei compensi per gli incarichi progettuali.

L'art. 4 del contratto prevedeva l'invariabilità del corrispettivo in mancanza di integrazioni progettuali richieste dall'Ente e/o di sopravvenienze normative causative di maggiori oneri per il professionista, subordinando l'eventuale variazione a pattuizioni integrative.

L'art. 5 del contratto prevedeva che il pagamento del compenso, salva un'anticipazione in acconto, sarebbe stato effettuato entro 30 giorni dalla consegna dell'elaborato, completo di tutti gli elaborati previsti dalla normativa di settore e dal contratto e conforme alle indicazioni di massima contenute negli atti di incarico.

Il progetto veniva consegnato l'ultimo giorno utile, e quindi nei termini, all'Amministrazione.

A fronte della verifica sulla completezza dell'elaborato progettuale compiuta dall'Ufficio Tecnico Comunale, emergeva la mancanza di due elaborati (tavole) che costituivano elemento obbligatorio della progettazione. Veniva quindi contestata dall'Ente committente allo Studio Professionale l'incompletezza degli elaborati, costituente inadempimento all'incarico professionale, con richiesta di urgente integrazione entro i successivi 20 giorni, pena in difetto azione risarcitoria per inadempimento e precisazione che il termine per il pagamento del corrispettivo sarebbe decorso dalla consegna delle tavole mancanti.

Il ventesimo giorno, e quindi nei termini indicati nella suddetta nota, lo Studio Y consegnava al Comune di X le tavole mancanti del progetto, dando atto di avere completato le prestazioni di cui all'incarico.

Nei successivi 30 giorni il Comune corrispondeva il compenso pattuito.

Alcuni mesi dopo l'intervenuto pagamento, lo Studio Y indirizzava al Comune di X richiesta stragiudiziale nella quale:

- dava atto che due giorni dopo la scadenza del termine contrattuale per la consegna del progetto (e quindi prima della definitiva ultimazione della prestazione) era entrato in vigore il D.M. approvativo dei nuovi parametri professionali, che prevedeva un aumento del 20% dei compensi rispetto alle previsioni previgenti;



- chiedeva l'integrazione del compenso ai sensi dei nuovi parametri professionali nel frattempo approvati, prevedendo il nuovo D.M. l'applicazione dei medesimi alle prestazioni professionali eseguite e comunque completate nella loro vigenza;

- eccepiva e rilevava, in ogni caso, la nullità dei patti contrattuali sul compenso, in quanto derogativi dei minimi tariffari;

- conseguentemente chiedeva un compenso professionale integrativo di € 18.000 oltre oneri di cui € 8.000 in virtù della nullità dell'abbattimento percentuale del compenso tariffario ed ulteriori € 10.000 in applicazione dei nuovi parametri.

Il Comune contestava genericamente le richieste, confermando la correttezza della quantificazione del corrispettivo e respingendo ogni ulteriore pretesa.

Con atto di citazione notificato al Comune di X in data 24 luglio 2019 lo studio Y promuoveva azione giudiziale dinanzi al Tribunale di Genova, competente per territorio, riepilogando i fatti di cui sopra e formalizzando le proprie domande conformemente alle richieste di cui alla nota stragiudiziale sopra citata, citando il Comune di X a comparire all'udienza del 5 dicembre 2019 e concludendo:

- 1) per la dichiarazione di nullità della clausola contrattuale contenente la determinazione del corrispettivo, stante la inderogabilità dei compensi minimi previsti dalle tabelle ministeriali dei parametri professionali vigenti alla data dell'incarico;
- 2) per l'accertamento della applicabilità al contratto fra le parti dei parametri approvati ed entrati in vigore prima della consegna definitiva del progetto completo di tutti gli elaborati;
- 3) per la condanna del Comune di X a corrispondere la somma capitale di € 18.000,00 oltre IVA e Cassa Professionale, di cui € 8.000,00 in conseguenza dell'accoglimento della domanda sub 1 ed € 10.000,00 in conseguenza dell'accoglimento della domanda sub 2, oltre rivalutazione monetaria e interessi sul capitale rivalutato;
- 4) per la liquidazione delle spese di causa.

Sulla base della traccia di cui sopra, rediga il candidato la comparsa di risposta per il Comune convenuto, inserendo tutti gli elementi anche formali necessari per tale tipologia di atto e sviluppando in particolare l'esposizione in diritto, con formulazione di tutte le eccezioni e difese, in via preliminare e nel merito, ritenute più idonee per la tutela processuale dell'Ente.